

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER SERVIZIO NIDO/MICRONIDO
RELATIVAMENTE AL SERVIZIO- Sostegno diretto alla gestione di strutture e servizi a
titolarità pubblica- prolungamento orario e estensione del servizio per il mese di luglio 2024
nelle strutture Nosengo e Torricelli della Municipalità 9**

CUP: B64D23002200001

CIG:A02AC66961

DISPOSIZIONI GENERALI

Le condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali sono quelle indicate nel presente Capitolato Speciale e nell'offerta presentata in sede di gara. Il presente Capitolato disciplina il contratto tra la Municipalità 9 e il soggetto aggiudicatario della procedura di gara, avente ad oggetto "Sostegno diretto alla gestione di strutture e servizi a titolarità pubblica- prolungamento orario e estensione del servizio per il mese di luglio 2024 nelle strutture Nosengo e Torricelli della Municipalità 9" del Comune di Napoli a.s. 2023/24

**ART.1
OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO**

1. Il presente capitolato prevede l'affidamento del servizio nido/micronido, relativamente al prolungamento dell'orario di apertura pomeridiana nel periodo Gennaio 2024 – Giugno 2024 nonché il servizio di gestione per il mese di Luglio 2024 presso i seguenti asili di infanzia:

Asilo d'Infanzia	Indirizzo	Quartiere
Nosengo	Viale Traiano,92	Soccavo
Torricelli	Via Torricelli,50	Pianura

Il servizio è previsto per il prolungamento nel periodo gennaio/giugno 2024, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, per tre ore al giorno, dalle ore 15,00 alle ore 18,00, comprendenti un'ora di compresenza, dalle 15,00 alle ore 16,00, con il personale comunale e 2 ore, dalle ore 16,00 alle 18,00, di estensione dell'orario di apertura degli asili. Inoltre è prevista l'apertura per il sabato dalle ore 8.00 alle 12.00 per un totale di 19 ore settimanali.

E' rivolto a un totale 60 bambini di età compresa tra i 0 e 36 mesi (lattanti, semidivezzi e divezzi) inseriti e frequentanti gli asili nido comunali nella Municipalità, così suddivisi:

- 30 bambini nell'Asilo Nido Nosengo, quartiere Soccavo
- 30 bambini nell'Asilo Nido Torricelli, quartiere Pianura.

Il servizio di gestione per i su indicati asili nel mese di Luglio 2024 coinvolgerà 60 bambini(30 bambini per l'Asilo Nido Torricelli e 30 bambini per il l'Asilo Nido Nosengo) di età compresa tra 0 e 36 mesi (lattanti, divezzi e semidivezzi) nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 16.00, secondo un calendario da definirsi.

2. L'appalto comprende l'organizzazione, il coordinamento e lo svolgimento delle attività sulla base di un progetto pedagogico elaborato dall'impresa che, preveda attività educative, ludiche e di socia-

lizzazione, la cura e l'igiene personale del bambino, il servizio di igiene, riordino e pulizia dei locali nonché tutte le operazioni di igienizzazione e sanificazione relative alla particolarità dell'utenza ed ancor di più necessarie nell'ottica di una corretta prevenzione sanitaria.

Per gli aspetti normativi, organizzativi e gestionali del servizio si dovrà far riferimento al regolamento della Regione Campania n. 4 del 07/04/2014, al Catalogo dei servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari di cui al Regolamento di attuazione della L.R. 11/2007 e al Regolamento del Comune di Napoli per la gestione dei nidi d'infanzia, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 120 del 10/04/1997.

3. Gli immobili, gli impianti fissi e le attrezzature necessarie saranno messi a disposizione del gestore, nello stato in cui si trovano, esclusivamente nei giorni e negli orari di effettivo svolgimento delle attività. Prima dell'inizio della gestione sarà redatto analitico inventario descrittivo dello stato di conservazione dell'immobile e dei beni mobili in contraddittorio tra le parti. Alla scadenza il gestore è tenuto a riconsegnare gli immobili, gli impianti fissi e le attrezzature in buono stato di conservazione e funzionamento fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso.

4. La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale redatto con le stesse modalità. Gli eventuali danni ai beni mobili ed immobili e gli eventuali ammanchi dei beni mobili dovranno essere riparati o reintegrati entro un termine che sarà fissato dal verbale.

Trascorso inutilmente il termine l'Amministrazione comunale avrà titolo di rivalersi sulla cauzione per un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o di mercato per quelli mancanti.

ART. 2

DURATA DELL'AFFIDAMENTO ED ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

L'affidamento avrà durata:

- per il prolungamento orario da gennaio a giugno 2024 per un periodo massimo stimato in 6 mesi, per tre ore giornaliere, considerando anche l'ora di compresenza con il personale comunale, con orario 15,00/ 18,00, dal lunedì al venerdì ed il sabato dalle ore 8.00 alle 12.00, secondo un calendario da definirsi;
- per la gestione del servizio nido/micronido nel solo mese di luglio 2024 L'orario di funzionamento del servizio sarà di 8 ore al giorno, dal lunedì al venerdì.

L'amministrazione appaltante si riserva la possibilità di variare in corso di contratto la fascia oraria giornaliera del servizio affidato in appalto qualora se ne presenti la necessità.

Le ore complessive nel periodo di affidamento saranno determinate per effetto del calendario e dell'orario di funzionamento.

Il modello organizzativo dovrà consentire l'esercizio della facoltà di monitoraggio e verifica da parte della stazione appaltante, sia in relazione ai criteri gestionali generali, sia con riferimento a quelli di carattere pedagogico. È escluso il rinnovo tacito.

L'avvio dell'esecuzione del servizio avverrà nel rispetto di quanto previsto dalla legge con l'adozione di apposito provvedimento, riservandosi l'esecuzione anticipata ai sensi dell'art. 50 comma 6 del Codice. In tal caso la durata del servizio decorrerà dalla data dell'avvio dell'esecuzione anticipata.

E' ammessa la sospensione delle prestazioni qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione, secondo quanto previsto dall'art. 121 del Codice. Eventuali ritardi nell'inizio delle attività, conseguenti alle occorrenti procedure amministrative, non

potranno a nessun titolo essere fatti valere dall'organismo aggiudicatario. In caso di prestazioni di servizio di durata inferiore a quella prevista nel periodo di affidamento per obiettive esigenze sopravvenute, sia in fase di avvio sia in fase di svolgimento, rispetto ai presupposti in base ai quali si è provveduto all'affidamento, l'aggiudicatario non potrà avanzare alcuna richiesta risarcitoria di nessun genere, neanche di mancato utile, né potrà ricorrere alla risoluzione del contratto.

ART. 3 AMMONTARE DELL'AFFIDAMENTO

L'importo complessivo presunto dell'affidamento ammonta a € **204.063,77** (di cui 2.100,00 di compartecipazione da parte degli utenti per il solo mese di Luglio 2024) finanziati dal Ministero dell'Interno – Fondi PAC, oltre IVA se dovuta – in relazione alla configurazione giuridica fiscale dell'aggiudicatario.

Per il servizio prolungamento non è prevista alcuna compartecipazione da parte delle famiglie.

Gli importi sopraindicati rappresentano un tetto massimo di spesa e l'Amministrazione non è obbligata ad ordinare prestazioni fino alla concorrenza di detti importi e saranno pagate solo le prestazioni specificamente richieste ed effettivamente sostenute.

Infatti detto importo di € **204.063,77** ha valore indicativo in dipendenza della durata dell'appalto, della particolare tipologia e necessità dell'utenza scolastica di avvalersi del servizio a domanda individuale di cui al presente capitolato e della composizione dei moduli in base al rapporto educatore/bambini.

La stazione appaltante si riserva di variare il numero dei moduli per l'effetto di impossibilità sopravvenuta, anche per eventuale indisponibilità delle sedi, ad ospitare il numero di utenti programmato per moduli; inoltre si riserva, in base alle effettive iscrizioni dei bambini raccolte ed all'orario prescelto nonché alla frequenza degli stessi alle attività oggetto dell'appalto, di diminuire il numero dei moduli da attivare e/o attivati e, quindi, ridurre l'importo dell'affidamento in funzione della riduzione delle prestazioni, nei limiti strettamente necessari ad assicurare il rispetto del rapporto educatore/bambini fissato dal Catalogo dei servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari di cui al Regolamento di attuazione della L.R. 11/2007.

La stazione appaltante si riserva, inoltre, di non procedere all'attivazione del servizio in una o più strutture, qualora non si registrino sufficienti iscrizioni per la formazione di almeno un gruppo di bambini (modulo) in rapporto ad un educatore.

In corso d'anno potranno essere attivati moduli aggiuntivi e non attivati ad avvio delle attività, previa valutazione della stazione appaltante, laddove ne ricorrano i presupposti.

ART. 4 PIANO DELLE SPESE

Servizio di nido/ micronido relativamente al prolungamento dell'orario di apertura pomeridiana degli asili nido sarà effettuato presso gli asili nido della Municipalità 9 di seguito indicati, per la durata prevista di 6 mesi nel periodo Gennaio – Giugno 2024, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, con orario 15,00 / 18,00, comprendente, ai fini della plausibilità psico-pedagogica, 1 ora di presenza dalle 15,00 alle 16,00, con il personale comunale che gestisce il servizio fino alle ore 16,00, per la presa in carico degli utenti del servizio di prolungamento orario e lo scambio di informazioni necessario alla continuità di intervento educativo tra il personale in orario ordinario e quello dell'impresa aggiudicataria in prolungamento orario, e 2 ore di estensione dell'orario di

servizio pomeridiano, dalle 16,00 alle 18,00 ed il sabato dalle ore 8.00 alle 12.00 e interesserà n. 60 bambini di età compresa tra i 0 e 36 mesi (lattanti, semidivezzi e divezzi), iscritti e frequentanti gli asili nido, così suddivisi :

1. 30 bambini nell'Asilo Nido Nosengo, Viale Traiano,92 -quartiere Soccavo;
2. 30 bambini nell'Asilo Nido Torricelli, Via Torricelli,50 -quartiere Pianura;

A. Piano Delle Spese					
	CCNL Applicato	Profilo Professionale	Costo Orario	Ore servizio	Costo
A.1 Coordinatore	CCNL Cooperative	D3/E1	€ 22,50 (14,75% di A2+A3+A4)	1181,09	€ 26.574,51
A.2 Educatore Professionale	CCNL Cooperative	D2	€ 21,08	4003,69	€ 84.397,82
A.3 Educatore	CCNL Cooperative	D1/C3	€19,94	1334,56	€ 26.611,20
A.4 Ausiliario	CCNL Cooperative	B1	€ 17,44	2669,13	€ 46.549,59
Totale					€ 184.133,12
B. Spese Generali pari al 8 % del Piano delle Spese					€ 14.730,65

Importo a base d'asta	€ Euro 204.063,77
IVA (nella misura massima del 5% se dovuta)	€10.203,19
TOTALE IVA COMPRESA	€ Euro 214.266,96

In ogni nido opererà una figura professionale di educatore ogni 5 bambini per la fascia di età compresa tra i 0 ed i 12 mesi, una figura di educatore ogni 8 bambini per la fascia di età compresa tra i 13 ed i 24 mesi, una figura di educatore ogni 10 bambini per la fascia di età compresa tra i 25 ed i 36 mesi.

La stazione appaltante si riserva di variare il numero previsto dei bambini ammessi al servizio in base alle effettive esigenze, e nel limite degli educatori programmati, nel rispetto dei prescritti rapporti educatore/bambini.

Inoltre, si riserva, in base alle effettive iscrizioni dei bambini raccolte ed alla frequenza degli stessi alla attività, di diminuire il numero degli alunni e, quindi, ridurre l'importo dell'affidamento in funzione della riduzione delle prestazioni, nei limiti strettamente necessari ad assicurare il rispetto del rapporto educatori/bambini, fissato dal Catalogo dei servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari di cui al Regolamento di attuazione della L.R. 11/2007.

La stazione appaltante si riserva, altresì, di non procedere all'attivazione del servizio in una o più strutture qualora non si registrino sufficienti iscrizioni per la formazione di almeno un gruppo di bambini.

Le prestazioni del personale coordinatore andranno contenute nel limite del **14,75%** delle ore di servizio erogate in base al numero di utenti iscritti e all'orario di effettuazione del servizio, come pure le spese generali che non potranno in alcun caso essere superiori all'8% delle spese del personale effettivamente impegnato .

ART. 5 CARATTERISTICHE E OBIETTIVI GENERALI DEL SERVIZIO

Il nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale rivolto a bambini di età compresa tra i 3 ed i 36 mesi ed ha lo scopo di offrire loro un luogo di benessere psicologico e fisico di socializzazione, di stimolo delle potenzialità cognitive e affettive. Il servizio, inoltre, vuole collocarsi come punto di ausilio forte per le famiglie del territorio, per sostenerle nel loro compito di cura nei confronti dei bambini ma anche come spazio di discussione e confronto per quanto attiene alle questioni relative all'infanzia. In particolare sono da conseguire i seguenti obiettivi:

- a) dare una risposta globale ai bisogni propri dell'età e di ciascun bambino;
- b) integrare la funzione educativa, formativa e di cura della famiglia;
- c) prevenire ed intervenire precocemente su eventuali condizioni di svantaggio psico – fisico e socio – culturale;

Nello specifico con il potenziamento dell'orario di funzionamento dei 2 asili nido della Municipalità 9, sarà favorita la conciliazione dei tempi di vita e lavoro delle famiglie dei piccoli utenti, rispondendo il più possibile alle loro esigenze.

ART . 6 PERSONALE

Per il regolare svolgimento del servizio, per ciascun nido o micronido d'infanzia, il soggetto aggiudicatario dovrà fornire, sotto la propria ed esclusiva responsabilità e senza che si possa in alcun modo prefigurare rapporto di lavoro con l'Amministrazione appaltante, il seguente personale opportunamente qualificato ed esperto per gli interventi previsti:

coordinatore (D3/E1),
educatori professionali (D2),
educatore (-C3/D1) e
ausiliari (qualifica B1).

Il numero di educatori nelle fasce orarie di funzionamento del servizio dovrà rispettare il seguente parametro stabilito dal Regolamento della Regione Campania n. 4/2014 e dal Catalogo dei servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari di cui al Regolamento di attuazione della Legge Regionale n.11/2007: cinque bambini per educatore, per i bambini di età fino a 12 mesi; otto bambini per educatore, per i bambini di età compresa tra 13 e 24 mesi; dieci bambini per educatore, per i bambini di età compresa tra 25 e 36 mesi. Tale parametro dovrà essere garantito per l'intera durata del servizio.

L'affidatario rispetterà rigorosamente tale parametro, impegnandosi a compilare giornalmente un registro delle presenze dei bambini.

Sono a carico dell'appaltatore i seguenti oneri ed obblighi in materia di tutela dei lavoratori:

1. l'osservanza delle norme derivanti dalle leggi, dal CCNL e dai regolamenti vigenti in materia di lavoro e di tutte le altre disposizioni in vigore relative alle ferie, all'indennità di licenziamento, al fondo integrazione salario e di tutte le altre esistenti che potranno intervenire in corso di appalto;
2. la corresponsione di paghe e conseguenti indennità e assegni familiari, le indennità di lavoro straordinario o festivo non inferiori a quelli del contratto collettivo nazionale di lavoro adottato;
3. il rispetto del D.Lgs. n. 81/2008 Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro e successive modificazioni e integrazioni. In caso di violazione degli obblighi suddetti, e sempre che la violazione sia stata accertata dall'Amministrazione o denunciata al competente Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione opererà delle trattenute di garanzia del 20% sui certificati di pagamento previa diffida all'appaltatore a corrispondere entro il termine di cinque giorni quanto dovuto o comunque a definire la vertenza con i lavoratori e senza che ciò possa dar titolo a risarcimento di danni o pagamenti d'interessi sulle somme trattenute.

L'impresa aggiudicataria ha l'obbligo di informare e formare adeguatamente il proprio personale circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente cui è destinata ad operare e di comunicare all'ente appaltante i rischi specifici derivanti dalla sua attività che verranno introdotti nell'ambiente stesso.

ART. 7

PERSONALE – REQUISITI GENERALI, TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO

Per l'attuazione dei servizi previsti nel presente Capitolato e contemplati nel progetto educativo, il soggetto aggiudicatario dovrà avvalersi di personale dipendente idoneo allo svolgimento dei compiti assegnati. In particolar modo il personale impegnato a diretto contatto con i bambini dovrà tenere un comportamento corretto e irreprensibile. Gli operatori addetti alle attività manterranno nel corso del servizio un comportamento collaborativo, rispettoso e leale nei confronti dell'utente e dei suoi familiari. Tutto il personale dovrà essere di età non inferiore ai 18 anni.

ART. 7.1

IL COORDINATORE PEDAGOGICO

Il coordinatore pedagogico sarà responsabile del progetto educativo e del modello organizzativo, gestirà i rapporti nel gruppo di lavoro, organizzerà la formazione del personale, curerà i rapporti con le famiglie e provvederà a sviluppare in modo continuativo le informazioni sia all'interno che all'esterno del servizio, in modo da rielaborare e formulare periodicamente gli obiettivi ed i processi di lavoro.

Con cadenza periodica e quanto meno trimestrale, il coordinatore pedagogico dovrà trasmettere alla Direzione della Municipalità – U.O. Gestione Attività Territoriali, competente territorialmente, una relazione sull'andamento del servizio.

Sarà cura del coordinatore pedagogico dell'affidatario verificare la qualità del servizio erogato e darne conto nella predetta relazione. Dalla verifica dovrà emergere il grado di soddisfazione dei genitori, tramite questionari, anche eventualmente forniti dall'amministrazione appaltante.

In particolare, è compito del coordinatore pedagogico:

1. predisporre il progetto pedagogico del nido, avendo cura di esplicitarne i principi, i modelli educativi di riferimento e gli obiettivi del servizio, promuovendo lo scambio e la condivisione nel gruppo degli operatori;

2. avviare una lettura dell'ambiente socio-culturale della zona in cui si opera, una rilevazione dei bisogni educativi emergenti e, di conseguenza, predisporre periodicamente la riprogrammazione dei servizi all'infanzia offerti;
3. definire il modello organizzativo con riferimento ai turni di servizio, agli orari, alle ferie, ai permessi;
4. promuovere e partecipare alle attività degli organismi di partecipazione;
5. vigilare sul funzionamento del servizio;
6. promuovere attività di verifica e auto-valutazione della qualità del progetto educativo e delle attività proposte e di rendicontazione e documentazione delle medesime;
7. promuovere la formazione permanente del personale per l'aggiornamento delle competenze tecniche e professionali;
8. coordinare la propria attività con i competenti servizi delle A.S.L. per l'integrazione dei bambini in situazione difficile per la più ampia attività di prevenzione del disagio e la tutela della salute dei minori;
9. promuovere la continuità con la scuola dell'infanzia, forme di integrazione del servizio nel sistema locale dei servizi educativi, scolastici, sociali e culturali ed iniziative con il territorio.

Il coordinatore pedagogico dovrà essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

- Laurea in Scienze della Formazione;
- Laurea in Scienze dell'Educazione;
- Laurea in Psicologia;
- Laurea in Sociologia;
- Laurea in Scienze dei Servizi Sociali.

Il coordinatore pedagogico dovrà, inoltre, aver avuto esperienze dello stesso tipo della durata complessiva di almeno 24 mesi, ricadenti nei 5 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara. Tali esperienze dovranno essere riportate nel *curriculum vitae et studiorum*, stilato in formato europeo e debitamente sottoscritto, che andrà consegnato prima di iniziare il servizio alla stazione appaltante.

ART. 7.2

IL PERSONALE EDUCATIVO

Il personale educativo si occuperà dell'educazione, della cura e dell'assistenza dei bambini nella fascia di età da 3 mesi a 36 mesi, attuando il programma e il progetto educativo presentato in sede di gara.

Il progetto educativo presentato in sede di offerta tecnica deve sviluppare i principi fondamentali del modello educativo dei nidi d'infanzia, tenendo conto della costruzione dell'identità, dello sviluppo dell'autonomia, dello sviluppo delle competenze, dello sviluppo della socialità, del coinvolgimento delle famiglie, della continuità educativa, dell'inclusione, dell'organizzazione degli spazi e dei tempi di vita, della documentazione educativa delle attività e delle esperienze.

In particolare gli educatori hanno i compiti di:

1. attuare e verificare, in maniera collegiale, la programmazione delle attività tenendo conto delle differenziate esigenze dei bambini e dello specifico contesto sociale e culturale di riferimento;
2. programmare, condurre, osservare, documentare e rendicontare specifici interventi educativi e proposte di gioco rivolte al bambino ed al gruppo dei pari, curando a tal

- fine anche l'organizzazione dei tempi della giornata e la predisposizione degli spazi nel nido;
3. accogliere, comprendere e valorizzare i bisogni socio-cognitivi, affettivi e relazionali legati al percorso di crescita di ogni singolo bambino;
 4. curare l'alimentazione, l'igiene personale e il riposo di ogni bambino nel rispetto dei suoi ritmi e bisogni psicologici e fisiologici individuali;
 5. definire i percorsi educativi, le modalità organizzative ed operative in riferimento all'eventuale presenza di bambini diversamente abili o in situazione di disagio o svantaggio;
 6. vigilare sulla sicurezza dei bambini;
 7. realizzare colloqui individuali con i genitori dei bambini e incontri di gruppo per discutere temi specifici relativi allo sviluppo e all'educazione;
 8. attività educativa, aggiornamento professionale e formazione permanente.

Il personale educativo dovrà adottare una metodologia di lavoro in équipe ed essere disponibile ad un continuo scambio di informazioni ed alla collaborazione reciproca e partecipare alle riunioni periodiche organizzate anche con la presenza del coordinatore pedagogico.

Il personale educativo dovrà essere in possesso di uno dei titoli come specificamente previsti dalla normativa vigente in materia.

ART. 7.4

PERSONALE AUSILIARIO

Il personale ausiliario assegnato al nido:

1. collabora e supporta il personale educativo con compiti di assistenza al contesto organizzativo ed educativo nell'accoglienza e nella vigilanza dei bambini, nei periodi antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche ed in occasione delle uscite didattiche;
2. cura gli interventi di riordino, pulizia e sanificazione sia quotidiani che straordinari, atti alla creazione di un ambiente idoneo alla permanenza dei bambini attraverso operazioni di cura di tutti gli spazi, interni ed esterni, delle relative pertinenze, degli arredi, delle attrezzature e delle suppellettili utilizzate per il funzionamento della struttura;
3. provvede alle attività di supporto ed assistenza durante la refezione;
4. garantisce il supporto all'uso dei servizi igienici, aiutando i bambini nell'igiene personale e ad acquisire una progressiva autonomia;
5. supporta gli educatori nel momento del sonno dei bambini e cura il rifacimento di culle e lettini;
6. provvede alla gestione della biancheria in dotazione alla struttura, al servizio di lavanderia ed al corretto smaltimento dei rifiuti.

Il personale ausiliario dovrà aver assolto l'obbligo scolastico.

ART. 8

COORDINAMENTO TECNICO - ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO

L'affidatario dovrà garantire l'interazione con la Municipalità responsabile dell'attuazione dell'appalto con il quale concorderà, nel dettaglio, tempi e modalità per lo svolgimento delle attività. Al momento dell'avvio del servizio è tenuto a fornire, per iscritto, le seguenti informazioni:

- nominativi del personale incaricato e del personale eventualmente impiegato per le sostituzioni;
- inquadramento contrattuale del personale;
- numero pro-capite di ore che ciascun dipendente deve espletare.

Durante l'espletamento dei servizi l'affidatario dovrà garantire la continuità del coordinatore pedagogico e delle figure educative e, preferibilmente, del personale ausiliario, per l'intera durata dell'affidamento. Ogni variazione del personale che dovesse rendersi necessaria in corso di esecuzione del servizio per cause di forza maggiore dovrà essere motivata con documentazione probante e comunicata tempestivamente all'Amministrazione. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere in qualsiasi momento alla ditta appaltatrice la sostituzione del personale che a suo insindacabile e motivato giudizio dovesse risultare inidoneo alle mansioni assegnate.

In tal caso l'aggiudicatario attiverà la sostituzione entro 15 giorni dalla contestazione della condotta professionalmente non conforme.

La ditta appaltatrice è altresì tenuta a garantire la sostituzione del personale assente per qualsiasi motivo fin dal primo giorno di assenza, in tempo utile per assicurare il regolare funzionamento dei servizi. Il personale sostituito dovrà possedere i medesimi requisiti generali e professionali del personale titolare.

Le sostituzioni devono essere affidate ad un numero di operatori limitato al fine di evitare un elevato avvicendamento sul servizio.

L'affidatario avrà cura di segnalare tempestivamente le anomalie che ostacolano il buon funzionamento delle strutture ed ogni impedimento per il regolare svolgimento del servizio appaltato.

ART. 10

OBBLIGAZIONI DEL COMUNE

1. Il Comune, oltre a mettere a disposizione i locali, gli impianti e le attrezzature, assume a proprio carico i seguenti oneri:

- la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili e degli impianti fissi concessi in uso alla ditta ;
- il costo delle utenze: acqua, energia elettrica, riscaldamento, telefonica;
- gli interventi di manutenzione ordinaria dell' immobile;
- il Comune provvederà all'istruttoria delle domande per l'ammissione dei bambini al servizio ed alla loro assegnazione, tenendo conto dei criteri fissati dall'Amministrazione ed entro il limite massimo consentito;

ART 11

OBBLIGAZIONI DEL GESTORE

1. L'affidatario è tenuto a gestire il servizio con propria organizzazione nel rispetto delle disposizioni legislative della Regione Campania (Regolamento Regionale n. 04 del 07/04/2014 approvato con delibera della Giunta Regionale n. 27 del 07/02/2014) e del Progetto organizzativo e pedagogico presentato in sede di gara.

La ditta aggiudicataria dovrà assicurare l'efficacia, l'efficienza, la puntualità e la qualità dello stesso garantendo le seguenti prestazioni:

- coordinamento pedagogico delle attività;
- programmazione e gestione delle attività didattico – educative e ludiche
- cura, custodia e igiene dei bambini;
- igiene, riordino e pulizia dei locali;

Sono a carico del gestore:

- costo del personale;
- costo della fornitura di: cancelleria e materiali da ufficio, materiale di pronto soccorso, materiali igienico sanitario e di pulizia locali, vestiario per il personale; materiale occorrente per l'igiene dei bambini;
- altre spese necessarie al funzionamento e gestione del servizio.

Il gestore deve:

- a)** rispettare per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, le normative di legge e di C.C.N.L. applicabile al proprio settore e le norme in materia di contribuzione nonché gli obblighi contributivi previdenziali, assistenziali e assicurativi;
- b)** osservare le norme in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro nonché la normativa di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al D.lgs. N° 81/2008 e successive modifiche e integrazioni;
- c)** La ditta aggiudicataria dovrà assicurare se stessa e il personale impiegato per la Responsabilità Civile verso terzi per qualsiasi evento o danno che possa causarsi a cose e persone esonerando in maniera assoluta l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell'espletamento dei servizi per tutta la durata dell'appalto. Al riguardo la ditta stipulerà polizza assicurativa R.C. comprensiva della Responsabilità civile verso terzi (RCVT) con esclusivo riferimento ai servizi oggetto del presente capitolato con massimale per sinistro non inferiore a Euro 2.000.000 (duemilioni) e con validità non inferiore alla durata del servizio. In alternativa alla stipulazione della polizza sopra descritta, la ditta potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC già attivata avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche i servizi svolti per conto dell'Amministrazione Comunale di Napoli precisando che non ci sono limiti di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore a Euro 2.000,000 (duemilioni);
- d)** assumere ogni responsabilità ed onere nei confronti del concedente e dei terzi nei casi di mancato o intempestivo intervento necessario per la salvaguardia delle persone e delle cose;
- e)** garantire la riservatezza delle informazioni riferite a bambini utenti e loro familiari;
- f)** curare la piccola manutenzione (secondo la definizione datane dall'art. 1609 c.c.) dei beni mobili, del fabbricato e degli impianti; la pulizia e il riordino di tutti i locali, degli spazi esterni di pertinenza e delle attrezzature; predisposizione del piano di formazione del personale educativo
- g)** adottare la Carta dei Servizi;
- h)** rispettare la normativa comunitaria, nazionale, regionale e comunale vigente per le materie oggetto del presente appalto;
- i)** relazionare periodicamente e puntualmente sulle attività svolte evidenziando i servizi erogati, le problematiche emerse, le soluzioni adottate;
- j)** provvedere alla rilevazione delle presenze del personale e renderla disponibile all'A.C.

2. L'affidatario è tenuto prima di iniziare il servizio, a consegnare l'elenco nominativo del personale educativo e ausiliario da impegnare specificandone la relativa qualifica professionale,

Municipalità 9

il titolo di studio e/o professionale e funzioni nonché a comunicare tempestivamente ogni variazione dell'elenco sia provvisorio che definitivo.

3. Ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n.39 del 4.3.2014, l'affidatario deve essere in possesso, per l'intero personale impiegato, con contatti diretti e regolari con minori, di idoneo certificato del casellario giudiziale; l'impresa aggiudicataria dovrà comunicare l'osservanza di tale adempimento per il personale impiegato nel servizio e anche in caso di sostituzione del personale;

4. Il personale educativo, al fine di garantire la continuità, non deve normalmente essere sostituito per la durata dell'affidamento, eventuali sostituzioni provvisorie o definitive sono consentite a seguito di cessazione del rapporto di lavoro con il gestore o per evenienze contingenti e straordinarie, previamente comunicate al responsabile del Servizio Comunale competente

5. Anche il personale ausiliario potrà essere variato soltanto in casi straordinari, debitamente motivati e comunicati al responsabile comunale preposto.

6. L'affidatario è tenuto a sostituire il personale che non ritenga adatto al compito, anche per cause indipendenti da infrazione di qualsiasi natura.

ART. 12

ONERI E OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI

Sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi seguenti:

- l'osservanza delle norme derivanti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavoro e di tutte le altre disposizioni in vigore relative alle ferie, all'indennità di licenziamento, al fondo integrazione salario e di tutte le altre esistenti che potranno intervenire in corso di appalto;
- la corresponsione di paghe e conseguenti indennità di contingenza e assegni familiari e indennità di lavoro straordinario o festivo non inferiori a quelli del contratto collettivo nazionale di lavoro adottato.
- In caso di violazione degli obblighi suddetti e sempre che la violazione sia stata accertata dal Comune o denunciata dal competente Ispettorato del Lavoro il Comune opererà delle trattenute di garanzia del 20% sui certificati di pagamento previa diffida all'appaltatore a corrispondere entro il termine di cinque giorni quanto dovuto o comunque a definire la vertenza con i lavoratori e senza che ciò possa dar titolo a risarcimento di danni o pagamenti d'interessi sulle somme trattenute.
- Il rispetto del D.lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
- L'impresa aggiudicataria ha l'obbligo di informare e formare adeguatamente il proprio personale circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente cui è destinata ad operare e di comunicare all'ente appaltante i rischi specifici derivanti dalla sua attività che verranno introdotti nell'ambiente stesso.

ART. 13

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI DI INTERFERENZE (DUVRI)

Si dà atto, con riferimento all'art. 26 del d. lgs. 81/08, che, in relazione al presente appalto, come da DUVRI allegato, non sono stati rilevati costi aggiuntivi per l'eliminazione dei rischi da interferenza. L'importo degli oneri per la sicurezza c.d. interferenziali e normalmente non soggetti a ribasso è pertanto pari a € 0,00.

In coerenza con la normativa vigente dovranno essere indicati ed esposti, quali componenti economici dell'offerta, i costi della sicurezza c.d. "propri" o "specifici" o "aziendali" che l'offerente dovrà sostenere per il complessivo svolgimento del servizio, al fine di garantire le prestazioni contrattuali appaltate.

ART.14 STIPULA DEL CONTRATTO

L'aggiudicazione diverrà definitiva solo dopo la determina di affidamento da parte del Responsabile del Procedimento e dopo avere proceduto alla verifica in capo all'aggiudicatario del possesso di tutti i requisiti dichiarati, La stipula del contratto è subordinata, altresì, all'acquisizione delle informative antimafia previste all'art. 2 del Protocollo di Legalità ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 252/98.

L'aggiudicatario resta impegnato per effetto della presentazione della propria offerta.

Il contratto avrà come contenuto anche le clausole di cui al Protocollo di Legalità sottoscritto l'1.8.07 tra il Prefetto di Napoli, il Presidente della Regione Campania, il Presidente della Provincia di Napoli, il Sindaco del Comune di Napoli, il Presidente della Camera di Commercio e il Coordinatore dei Sindaci della Provincia di Napoli - ANCI Campania, nonché le clausole di cui al Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, approvato con deliberazione di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014.

ART.15 CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto, la ditta aggiudicataria, prima della stipula del relativo contratto, dovrà costituire garanzia definitiva pari al 5% dell'importo contrattuale.

ART. 16 TUTELA DELLE PERSONE RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi della normativa vigente e del regolamento UE n. 2016/679 i dati forniti dalle società saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto. Il titolare del trattamento è il Comune di Napoli.

2, L'ente aggiudicatario assume la qualifica di responsabile esterno del trattamento dati per le operazioni di trattamento connesse all'attuazione degli interventi di propria competenza. Il responsabile del trattamento (nel nuovo regolamento europeo data processor) è la persona fisica, giuridica, pubblica amministrazione o ente che elabora i dati personali per conto del titolare del trattamento (art. 4, par. 1, n. 8 GDPR) nel caso specifico Comune di Napoli. Il responsabile del trattamento dovrà mettere a disposizione del titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi che gli impone l'articolo 28 del Regolamento, e dovrà tenere il registro dei trattamenti svolti (ex art. 30, paragrafo 2, GDPR). Ha l'obbligo di garantire la sicurezza dei dati. Egli deve adottare tutte le misure di sicurezza adeguate al rischio (art. 32 GDPR), tra le quali anche le misure di attuazione dei principi di privacy by design e by default, dovrà inoltre garantire la riservatezza dei dati, vincolando i dipendenti, dovrà informare il titolare delle violazioni avvenute, e

dovrà occuparsi della cancellazione dei dati alla fine del trattamento. Sia il titolare del trattamento che il responsabile, sono tenuti ad attuare le misure tecniche ed organizzative tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, del campo di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, mediante le misure di sicurezza utili per ridurre i rischi del trattamento, quali la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali, la capacità di assicurare la continua riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali; la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico; una procedura per provare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento. Inoltre, il responsabile ha l'obbligo di avvisare, assistere e consigliare il titolare. Dovrà, quindi, consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni (o audit), realizzate dal titolare del trattamento, dovrà avvisare il titolare se ritiene che un'istruzione ricevuta viola qualche norma in materia, dovrà prestare assistenza al titolare per l'evasione delle richieste degli interessati, dovrà avvisare il titolare in caso di violazioni dei dati, e assisterlo nella conduzione di una valutazione di impatto (DPIA).). L'aggiudicatario si impegna a non utilizzare i dati personali oggetto dei trattamenti delegati per altro trattamento se non su richiesta scritta del Comune

Articolo 17

Disposizioni particolari riguardanti l'appalto Protocollo di legalità

L'appaltatore nel partecipare alla gara conferma e dichiara di essere a conoscenza che il Comune di Napoli, con delibera di G.C. n. 3202 del 5 ottobre 2007, ha preso atto del "Protocollo di legalità" sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 1° agosto 2007 - pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura di Napoli all'indirizzo www.utgnapoli.it, nonché sul sito internet del Comune di Napoli all'indirizzo www.comune.napoli.it, unitamente alla delibera di GC 3202/07, - e di accettarne le condizioni. Nel presente CSA sono riportati integralmente gli articoli 2 e 3 del predetto Protocollo contenenti gli impegni e gli obblighi ai quali la stazione appaltante e l'aggiudicatario sono tenuti a conformarsi, nonché l'articolo 8 contenente le otto clausole cui deve attenersi l'appaltatore, ed inoltre la clausola relativa all'applicazione dell'art. 3 comma 2, che dovranno essere inserite nel contratto o subcontratto per essere espressamente accettate dall'aggiudicatario, ove ricorrano gli ambiti applicativi.

PROTOCOLLO DI LEGALITA' IN MATERIA DI APPALTI *sottoscritto in data 1° agosto 2007 (estratto contenente gli articoli 2, 3 ed 8)*

ART. 2

La stazione appaltante, oltre all'osservanza del decreto legislativo n. 163/06, del D.P.R. n. 252/98 nonché delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 3 del 27/02/2007 sugli appalti pubblici, si conforma alle procedure e agli obblighi di seguito indicati. Relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 250.000,00 euro, ovvero ai subappalti c/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 100.000,00 euro, alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a 50.000,00 euro; tutte somme al netto di IVA., la stazione appaltante:

a) assume l'obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto d'appalto, ovvero all'autorizzazione ai subappalti c/o subcontratti, di acquisire dalla Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui all'art. 10 12 del D.P.R. n. 252/98, sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della provincia, fornendo, tassativamente, i dati di cui all'allegato 4 al decreto legislativo n. 490/1994;

b) allo scopo di acquisire ogni utile elemento informativo, atto ad individuare gli effettivi titolari delle imprese e verificare la sussistenza o meno di cointeressenze di soggetti legati ad associazioni criminali mafiose, si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di comunicare i dati relativi alle società e alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l'intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;

c) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo, per le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta, ponendo a carico della impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e procedendo, in caso di grave e reiterato inadempimento, alla risoluzione contrattuale c/o revoca dell'autorizzazione al subappalto; si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;

II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio; decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta di rilascio delle informazioni antimafia, ovvero, nei casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, procede alla stipula del contratto o alla autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nelle more del rilascio del provvedimento prefettizio, previa esibizione, da parte delle imprese interessate, del certificato camerale con la dicitura antimafia di cui all'art. 5 del D.P.R. 252/98. Qualora, dalle verifiche eseguite dalla Prefettura, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale c/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, si impegna a rendere operativa una specifica clausola che preveda espressamente la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero a procedere alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto; in tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo dovrà essere applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;

d) fuori dalle ipotesi disciplinate dalla precedente lettera c), si obbliga a procedere alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero le ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, dovessero emergere successivamente alla stipula del contratto o all'autorizzazione al subcontratto;

e) si impegna ad inserire nei bandi di gara la facoltà di non stipulare il contratto e di non autorizzare il subappalto o il subcontratto ovvero, se il contratto sia già stipulato o l'autorizzazione già concessa, di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto (clausola di gradimento), qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto dall'art. 10, comma 9, del D.P.R. 252/98 ;

f) si obbliga a non autorizzare subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura di aggiudicazione dell'appalto o della fornitura, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche;

g) si impegna, nel caso in cui vengano acquisite informazioni dal valore interdittivo nei confronti di imprese affidatarie di subappalti e/o subcontratti, a valutare la possibilità di concedere all'impresa aggiudicataria una proroga dei termini per il completamento dei lavori e/o per la fornitura dei servizi; ART. 3 La stazione appaltante assume l'obbligo di richiedere le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98 anche nei confronti dei soggetti ai quali vengono affidati le seguenti forniture e servizi "sensibili" indipendentemente dal valore: trasporto di materiali a discarica, smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra; acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra; fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; fornitura e/o trasporto di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura con posa in opera e noli a caldo qualora non debbano essere assimilati a subappalto ai sensi dell'art. 118, comma 11, D.L.vo 163/2006; servizio di autotrasporto; guardiania di cantiere. All'informazione interdittiva consegue il divieto per la impresa aggiudicataria di approvvigionarsi presso il soggetto controindicato, nonché, ove l'acquisizione di beni e servizi sia oggetto di contratto specifico, l'interruzione immediata del rapporto contrattuale, in conformità di apposita clausola risolutiva espressa da inserire nel bando e accettata dalla impresa aggiudicataria.

ART. 8 La stazione appaltante si impegna a riportare nei bandi di gara le seguenti clausole, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore

delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola di cui al comma 2 dell'art. 3

“La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede il divieto di aprire rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di interrompere gli stessi se già sottoscritti, nel caso di fornitura dei cosiddetti servizi “sensibili” di cui al comma 1 dell'art. 3, laddove emergano informazioni interdittive ai sensi dell'art. 10 del dpr 252/98 a carico del subfornitore.”

Programma 100

In attuazione del Programma 100 della Relazione Previsionale e Programmatica del Comune di Napoli, che prevede l'applicazione di nuove regole nei rapporti con l'Amministrazione Comunale, in particolare per i contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, l'aggiudicazione è subordinata all'iscrizione dell'appaltatore, ove dovuta, nell'anagrafe dei contribuenti, ed alla verifica della correttezza dei pagamenti dei tributi locali.

PATTO D'INTEGRITÀ

La Deliberazione di G.C. n. 797 del 3/12/2015 “Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015/2017 e programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015/2017: Approvazione del Patto di Integrità per l'affidamento di commesse” ha approvato il documento denominato “Patto di Integrità” recante regole comportamentali tra Comune di Napoli e operatori economici volti a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di commesse e nella esecuzione dei relativi contratti. Il suddetto documento, pertanto, deve essere obbligatoriamente sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente concorrente ed allegato alla domanda.

ART. 18

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura/Ufficio Territoriale di Governo della Provincia di Napoli della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 19

INDIRIZZO E CONTROLLO SULL'ATTIVITA' DELLA DITTA APPALTATRICE

1. La ditta appaltatrice è responsabile del conseguimento dell'obiettivo ad esso assegnato nell'ambito del rapporto convenzionale e facente riferimento al progetto da esso predisposto per il servizio.
 2. Ferma restando l'attività di programmazione e verifica delle attività di formazione dei propri operatori che la ditta svolgerà nell'ambito della propria autonoma competenza gestionale riferita ai servizi ad essa assegnati, la stessa ditta, e i propri operatori, dovranno anche partecipare alle riunioni di tipo organizzativo o di formazione e aggiornamento degli operatori, che il Comune attraverso il servizio competente, riterrà opportuno proporre nell'ambito della propria competenza di indirizzo e di controllo.
 3. L'Amministrazione Comunale ha diritto di effettuare controlli, ispezioni e indagini conoscitive volte a verificare il rispetto da parte della ditta degli standard di qualità nel campo della cura e dell'educazione della prima infanzia, confrontare la rispondenza dell'attività svolta quotidianamente al progetto pedagogico presentato in sede di gara, nonché alla verifica complessiva della qualità ed efficienza del servizio.
 4. In caso di inadempienza degli operatori l'Amministrazione Comunale informerà tempestivamente la ditta o il raggruppamento affinché adotti i provvedimenti ritenuti necessari al corretto svolgimento delle prestazioni.
- Inoltre l'Amministrazione Comunale sottoporrà la ditta a periodiche verifiche relativamente all'autonomia tecnica, organizzativa e finanziaria, all'applicazione per tutti i lavoratori e dipendenti del contratto nazionale di lavoro vigente per il settore al rispetto di tutti gli adempimenti contributivi e assicurativi nei confronti dei lavoratori e dei soci volontari.

ART.20 RISPETTO DEL D.LGS 81/2008 IN MATERIA DI SICUREZZA

1. L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D.lgs. 81/2008. Per quanto riguarda l'emergenza antincendio (ove ne ricorrano gli obblighi di osservanza) l'impresa è tenuta a presentare alla stazione appaltante:
 - nominativo del responsabile del servizio prevenzione e protezione e del medico competente;
 - dichiarazione di essere in possesso del documento di valutazione dei rischi;
 - l'elenco dei lavoratori designati per la gestione dell'emergenza antincendio e l'indicazione del suo Responsabile e di eventuali delegati. Gli addetti dovranno essere in possesso dell'attestato di idoneità come previsto dal D.lgs. 81/2008 che documenta la loro formazione secondo quanto indicato al D.M. 10.03.1998;
 - Il piano di emergenza interno.
2. Si dovranno altresì rispettare le norme del D.M 10/03/1998 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro".
L'aggiudicatario dovrà garantire al proprio personale le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste e risultanti dal documento di valutazione dei rischi.
3. Dovrà comunicare alla stazione appaltante al momento della stipula del contratto il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 81/2008 al fine di coordinare le misure di prevenzione e protezione dai rischi.

In accordo a quanto previsto dal D.lgs. 81/2008 ai lavoratori dell'impresa/ raggruppamento che operano negli stabilimenti della Stazione Appaltante sono applicate le stesse norme di tutela previste in materia di pronto soccorso Aziendale (ex art. 388/03) per i lavoratori dipendenti della stazione appaltante.

4. Nel caso in cui la valutazione del rischio da parte dell'impresa/raggruppamento preveda l'utilizzo di DPI per lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, gli operatori ne devono essere dotati in conformità al Decreto Ministero della Sanità del 28/09/1990 e del D.lgs. 81/2008.

5. L'Amministrazione si impegna a comunicare all'aggiudicatario gli eventuali pericoli derivanti dai luoghi sedi di servizi, oltre a fornire comunicazioni successive a modifiche che dovessero sopraggiungere.

6. L'aggiudicatario dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante un elenco nominativo del personale che verrà adibito per l'espletamento dei servizi oggetto di appalto con l'indicazione per ciascun addetto, della qualifica professionale e delle mansioni attribuite nell'ambito dell'appalto. Per ogni nominativo dovranno essere indicati gli estremi dei documenti di lavoro e assicurativi. L'aggiudicatario si impegna a mantenere aggiornato tale elenco trasmettendone le eventuali variazioni alla stazione appaltante.

7. Il personale dovrà essere provvisto di targhetta di riconoscimento a norma della circolare del Ministero della Sanità Prot. 100/SCPS/3.15697 del 31.10.1991 ed in base alle normative di tutela della salute nei luoghi di lavoro, identificativo della ditta, della persona e della mansione svolta.

ART. 21

RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

1. L'appaltatore è responsabile a tutti gli effetti degli adempimenti connessi alle clausole del contratto oggetto del presente appalto restando implicitamente inteso che le norme contenute nel presente capitolato d'appalto sono da esso riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza quindi non ne limita né riduce comunque la responsabilità.

2. L'appaltatore sarà in ogni caso tenuto a rifondere gli eventuali danni che, in dipendenza dell'esecuzione dei servizi, fossero arrecati a proprietà pubbliche o private o a persone ed a sollevare da ogni corrispondente richiesta l'Amministrazione Comunale e il suo personale.

3. L'appaltatore è responsabile del comportamento di tutto il personale da esso dipendente per l'esecuzione dei servizi.

4. L'appaltatore è responsabile dei danni che dovesse arrecare al patrimonio immobiliare e/o mobiliare del Comune, della mancanza di qualsiasi oggetto di proprietà comunale che dovesse verificarsi durante l'orario di servizio salvo la dimostrazione della propria estraneità al fatto.

All'appaltatore spetta inoltre la sorveglianza su tutto il materiale conservato entro gli spazi dallo stesso gestiti.

5. La ditta ha l'obbligo di informare l'ente appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei confronti della stessa nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

ART.22

DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

I soggetti affidatari dei contratti di cui al codice possono affidare in subbalto i servizi compresi nel contratto previa autorizzazione della stazione appaltante.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

A tal fine, il concorrente dovrà espressamente dichiarare, nella sezione specifica del DGUE, la volontà di farvi ricorso e indicare le parti che intende subappaltare. In mancanza di tale espressa volontà il ricorso al subappalto non può essere ammesso.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

ART.23 EFFICACIA ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'appalto sarà impegnativo per l'appaltatore dalla data di aggiudicazione, mentre il Comune non sarà vincolato se non dopo il perfezionamento dell'atto finale.

ART.25 SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 121 del Codice viene disposta la sospensione del contratto qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto dello stesso.

ART.26 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione del contratto sarà disposta nei casi e secondo le modalità di cui all'art. 122 del Codice.

1. Oltre che nei casi di cui ai richiamati articoli ed a quelli espressamente previsti nel presente capitolato, l'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1453 e 1454 del Codice Civile, in caso di gravi e comunque reiterate inadempienze degli obblighi derivanti dal capitolato e degli impegni assunti nel Progetto educativo e organizzativo presentato in sede di gara o per perdurante inadeguatezza degli operatori impiegati.

2. Tali inadempienze devono essere contestate per iscritto dall'Ente affinché la ditta adotti i necessari provvedimenti per la relativa regolarizzazione. In ogni caso pur in presenza di disdetta la ditta è tenuta ad effettuare le prestazioni richieste fino alla data di scadenza naturale del contratto qualora non possa essere assicurato il subentro di un'altra ditta per l'espletamento dei servizi.

3. Il contratto s'intenderà comunque risolto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi: in caso di frode, grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;

- 1) in caso di cessione dell'azienda di cessazione di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;

- 2) inosservanza degli obblighi concernenti il personale in materia di lavoro (inquadramento e retribuzione contrattuale a norma del CCNL);
- 3) gravi e ripetute violazioni delle norme di sicurezza accertate dagli organi preposti alla vigilanza. Per gravi violazioni devono intendersi quelle che comportino l'applicazione di una pena detentiva o pecuniaria e che quest'ultima sia reiterata.

In caso di risoluzione del contratto resta salva per l'Amministrazione Appaltante la facoltà di esperire ogni altra azione per il risarcimento del danno subito o delle maggiori spese sostenute in dipendenza della risoluzione fermo restando l'applicazione delle penali.

ART.27 PAGAMENTI

1. Il corrispettivo si determina sulla base dell'offerta presentata in sede di gara, con riferimento, alle prestazioni effettivamente rese. Con tale corrispettivo l'aggiudicataria si intende compensata di qualsiasi suo avere inerente, connesso o conseguente il servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi. Il corrispettivo verrà liquidato dal comune all'affidatario su presentazione di regolare fattura mensile, secondo le indicazioni che saranno richieste dalla stazione appaltante e dell'ulteriore documentazione ai fini della rendicontazione del progetto sul Sistema di Monitoraggio Unitario nazionale del Quadro Strategico Nazionale, dopo aver riscontato la fattura in relazione al servizio svolto, effettuato le verifiche in ordine all'esatta applicazione del prezzo di aggiudicazione, acquisito il D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) ed effettuate le verifiche dei pagamenti dei tributi locali ai sensi del Programma 100 della Relazione Previsionale Programmatica del Comune di Napoli (reperibile all'indirizzo: www.comune.napoli.it/risorsestrategiche); l'affidatario è tenuto a presentare al Comune tutta la documentazione necessaria al monitoraggio e alla rendicontazione del progetto sul Sistema di monitoraggio e su quello di rendicontazione .

ART. 28

SANZIONE PER INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

Nel caso di mancato rispetto di quanto indicato nel presente capitolato, riscontrato anche a seguito delle verifiche sulla qualità ed efficienza del servizio, salvo quanto previsto in norme che prevedano penali specifiche, è data facoltà al Dirigente del Servizio competente di quantificare, di volta in volta, una penale variabile da € 150,00 a € 3.000,00, correlata all'entità dell'inadempienza stessa .

Il pagamento delle penali per applicazioni di sanzioni di cui al presente Capitolato dovrà essere effettuato mediante l'emissione di specifiche note di credito da parte della ditta interessata, da presentare al competente Servizio, perché lo stesso possa dar corso ai conseguenziali provvedimenti in sede di liquidazione del fatturato.

Si stabilisce che unica formalità preliminare è la contestazione scritta degli addebiti.

Il Comune si riserva di far eseguire da altri il mancato o incompleto o trascurato servizio a spese dell'appaltatore.

ART.28

SANZIONI PECUNIARIE ex decreto legge n.90/2014 e SANZIONI CODICE DI COMPORTAMENTO

A) Il Rup e il Dec sono deputati a contestare all'affidatario i disservizi che si verificassero durante il periodo contrattuale e che potranno essere rilevati in sede ispettiva direttamente. Le contestazioni di detti disservizi dovranno essere sempre comunicate per iscritto al rappresentante dell'affidatario che avrà cinque giorni di tempo naturali e consecutivi dalla ricezione della contestazione per controdedurre. Ove le controdeduzioni non fossero ritenute valide e giustificative dal responsabile sopra nominato, si provvederà all'applicazione di una penalità su ogni contestazione, non inferiore a € 200,00 (duecento euro) e non superiore a € 1.000,00 (mille euro), secondo la gravità dell'inadempienza. Il soggetto affidatario ha l'obbligo, inoltre, di adottare nella realizzazione delle attività oggetto del presente capitolato, tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operatori, dei beneficiari e di chiunque fruisca del servizio. In caso di danni a persone o cose, la responsabilità civile è a carico del soggetto affidatario, intendendosi integralmente sollevato il Comune di Napoli da ogni responsabilità.

B) La stazione appaltante informa la propria attività contrattuale secondo i contenuti di cui al Codice di Comportamento, quale dichiarazione dei valori, insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità, nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, ecc.), approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.254 del 24 aprile 2014, esecutiva ai sensi di legge.

Tutte le imprese fornitrici di beni e servizi, quali soggetti terzi, sono tenute, nei rapporti con la stazione appaltante, ad uniformare la loro condotta nel rispetto delle norme definite nel Codice di Comportamento come dallo stesso previsto all'art 2 comma 3.

In caso di violazioni delle norme di cui al Codice di Comportamento da parte dell'impresa aggiudicataria si applicherà una pena pecuniaria variabile dallo 0,3% allo 0,5 % del valore del relativo contratto commisurata all'entità del danno effettivo subito nell'esecuzione del contratto, alla gravità della violazione e/o al danno all'immagine.

Qualora l'impresa aggiudicataria reiteri la violazione delle norme di cui al Codice di Comportamento si applicherà la pena maggiorata variabile dallo 0,6% allo 0,8% del valore del relativo contratto.

In caso di eventuale ed ulteriore reiterazione delle violazioni delle norme di cui al richiamato codice si procederà alla risoluzione del contratto.

La percentuale da applicarsi nell'ambito del range indicato verrà determinata dal Dirigente/RUP in relazione alla gravità della violazione, all'entità del danno effettivo subito nell'esecuzione del contratto, e/o al danno all'immagine.

In tutti casi di violazioni delle norme di cui al Codice di Comportamento resta fermo il pieno diritto della stazione appaltante di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità.

ART.29 SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese relative al contratto d'appalto che sarà stipulato a seguito del provvedimento di aggiudicazione definitiva, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico della ditta appaltatrice.

ART. 30 RECESSO

L'Amministrazione appaltante in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico o nel caso che gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi o di ordinamento interno, in base ai quali si è provveduto all'affidamento del servizio, dovessero subire variazioni, gravemente incidenti sul servizio stesso, si riserva la facoltà, previa assunzione di motivato provvedimento, di recedere dal contratto e/o non attivare il servizio, senza che l'aggiudicatario possa pretendere alcunchè fatte salve le prestazioni già eseguite.

ART.31 RIFERIMENTI NORMATIVI

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alle leggi, regolamenti in vigore o che saranno emanati durante il periodo dell'appalto, nulla escluso o riservato nonché per quanto applicabili alle norme del Codice Civile.

ART. 32 DEFINIZIONE DELLE VERTENZE

La definizione delle controversie che possono insorgere in dipendenza del progetto e che non si siano potute risolvere in via amministrativa è demandata alle modalità previste dalle norme del titolo V, parte I del D. Lgs. 36/2023.

MUNICIPALITÀ 9

**APPALTO SERVIZIO NIDO/MICRONIDO
“Gestione di Asilo Nido a titolarità pubblica a mezzo privati”**

D.U.V.R.I.

**Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze
(Ai sensi dell’art. 26 D.lgs. 81/08 s.m.i.)**

PRELIMINARE

**OGGETTO: Servizio nido/micronido
“Gestione di Asilo Nido a titolarità pubblica a mezzo privati”**

ALLEGATO AL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

INDICE

- **QUADRO LEGISLATIVO**
- **DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' APPALTATA**
- **DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PRESTATO**
- **SCOPO**
- **DEFINIZIONI**
- **AGGIORNAMENTO DEL DUVRI**
- **VALUTAZIONE DEI RISCHI AFFERENTI INTERFERENZA TRA ATTIVITA' E MISURE DI PREVENZIONE**
- **PRESCRIZIONI**
- **VALUTAZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA**
- **MISURE GENERALI DI COORDINAMENTO E SICUREZZA**

DATI GENERALI DEL COMMITTENTE

Committente:	
Sede legale:	
Sede di riferimento:	
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione	
Sede interessata dal servizio	
Direttore della Municipalità:	
Dirigente di riferimento:	

DATI GENERALI DITTA APPALTATRICE

Società:	
Sede legale:	
Sede stabilimento:	
Attività svolta:	
Rappresentante legale:	
Datore di lavoro:	
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione:	

Quadro legislativo

Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 (ex legge 3 agosto 2007 n. 123).

Art. 26 Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

... omissis...

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi, e forniture. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

□ **Descrizione dell'attività appaltata**

L'appalto ha per oggetto il servizio nido/micronido "Gestione di Asilo Nido a titolarità pubblica a mezzo privati" prolungamento orario e estensione del servizio per il mese di luglio 2024 nelle strutture Nosengo e Torricelli della Municipalità 9.

□ **Descrizione del servizio prestato**

Il servizio oggetto del presente capitolato riguarda la gestione, a mezzo affidamento di appalto di servizio per il prolungamento dell'orario e per l'estensione del servizio nel mese di Luglio 2024 presso i nidi/micro:

- d) Nosengo, viale Traiano, 92 per complessivi 30 posti bambini/bambine fascia di età 0/36 mesi;

Il servizio è previsto per il prolungamento nel periodo gennaio/giugno 2024, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, per tre ore al giorno, dalle ore 15,00 alle ore 18,00, comprendenti un'ora di presenza, dalle 15,00 alle ore 16,00, con il personale comunale e 2 ore, dalle ore 16,00 alle 18,00, di estensione dell'orario di apertura degli asili e inoltre è prevista l'apertura per il sabato dalle ore 8.00 alle 12.00 per un totale di 19 ore settimanali. Il Servizio avrà un'estensione per il mese di Luglio 2024 coinvolgerà 30 bambini(30 bambini per l'Asilo Nido Torricelli e 30 bambini per il l'Asilo Nido Nosengo) di età compresa tra 0 e 36 mesi (lattanti, divezzi e semidivezzi) nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 16.00, secondo un calendario da definirsi.

Secondo quanto previsto dall'art.10 del Regolamento del Comune di Napoli per la gestione dei nidi di infanzia, sulla base delle necessità degli utenti, è previsto anche l'orario antimeridiano dalle ore 8,00 alle 13,00.

L'amministrazione appaltante si riserva la possibilità di variare in corso di contratto le fasce orarie giornaliere del servizio affidato in appalto qualora se ne presenti la necessità. Le ore di servizio complessive nel periodo di affidamento saranno determinate per effetto del calendario e dell'orario di funzionamento.

Il servizio si svolgerà nella struttura comunale "Nosengo" ubicata in Viale Traiano, 92, di competenza della Municipalità 9.

L'appalto comprende l'organizzazione, il coordinamento e lo svolgimento del servizio sulla base di un progetto pedagogico elaborato dall'impresa, che preveda attività educative, ludiche e di socializzazione, la cura e l'igiene personale del bambino, la fornitura e somministrazione dei pasti, il servizio di igiene, riordino e pulizia dei locali.

□ **Scopo**

Scopo del presente documento è quello di:

- Promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra Committente e Società Appaltatrice attraverso l'elaborazione del Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze indicando le misure necessarie per gestire i relativi rischi;

- Fornire alle imprese appaltatrici e/o lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi esistenti negli ambienti in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza in relazione alla propria attività affinché ne informino adeguatamente i propri lavoratori;

- Indicare i costi relativi alla sicurezza al fine di riportarli sui documenti contrattuali così come stabilito dalla richiamata legge.

Definizione

Committente:

Trattasi dell'ente che commissiona il lavoro o l'appalto. Nel caso specifico: COMUNE DI NAPOLI - Municipalità 9

Appaltatrice/Appaltatore/Fornitore:

E' la ditta che riceve l'incarico o l'appalto per l'esecuzione di una attività la fornitura di una merce o di un servizio.

Interferenza:

Circostanza che contempla l'ipotesi di un contatto rischioso tra il personale della Committente e quello dell'Appaltatrice o tra il personale di imprese diverse che operano contemporaneamente nella stessa area aziendale con contratti indipendenti. Fra le situazioni rischiose vengono indicati i rischi.

Costi della sicurezza:

Sono i costi derivanti da oneri oppure dall'impiego di risorse della Committente per garantire le condizioni di sicurezza nell'esecuzione dei lavori. Tali costi devono essere valutati dalla Committente ed indicati nel contratto. In generale rientrano nei costi della sicurezza tutte quelle spese che il Committente prevede di sostenere "in più rispetto a quanto ha già a disposizione" per garantire la sicurezza dei lavori da rischi interferenziali.

Aggiornamento del DUVRI

Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) è stato redatto in applicazione dell'art. 26 dal D.Lgs. N°81 del 9 Aprile 2008, e costituisce parte integrante del Capitolato Speciale d'Appalto per il servizio nido/micronido "Gestione di Asilo Nido a titolarità pubblica a mezzo privati" nella Municipalità 9.

Il presente documento (DUVRI) riguarda esclusivamente i rischi residui dovuti alle interferenze, pertanto le prescrizioni previste nel presente Documento non si estendono ai rischi specifici cui è soggetta l'Impresa Aggiudicataria che effettuerà il servizio in oggetto.

Il DUVRI è da considerarsi un documento "dinamico", pertanto dovrà essere necessariamente aggiornato dopo l'aggiudicazione della gara quando si sarà in grado di conoscere l'organizzazione del lavoro della ditta aggiudicataria. Copia della suddetta versione del DUVRI - riportante i dati del committente e della ditta appaltatrice - verrà allegata al contratto che sarà stipulato con la ditta appaltatrice. Ulteriori aggiornamenti del DUVRI potrebbero rendersi necessari al mutare delle situazioni originarie, quali ulteriori forniture e pose in opera nonché in caso di modifiche di tipo tecnico, logistico organizzativo che si rendessero necessarie nel corso dell'esecuzione delle attività previste.

Valutazione dei rischi afferenti l'interferenza tra attività e misure di prevenzione

Il servizio sarà gestito esclusivamente dal personale dell'Impresa presso la struttura dell'asilo nido Nosengo in viale Traiano, 92. Il servizio sarà, comunque, effettuato in spazi appositamente creati e distinti da quelli adibiti rispettivamente a scuola dell'infanzia. Pertanto, i rischi derivanti da interferenze sono minimi e residuali riguardando solo le possibili interferenze che potrebbero, comunque, verificarsi per effetto dell'attività svolta da personale del committente, presente in ambienti diversi della stessa struttura, e delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria cedenti a carico del Comune, tra il personale della ditta appaltatrice e quello dell'impresa che effettua le attività di manutenzione. Per quanto riguarda la fornitura dei pasti - a carico della ditta appaltatrice - i rischi potenziali da interferenza sono riconducibili alla sola consegna e trasporto degli stessi alla sede di consumo da parte della ditta fornitrice.

Si riporta di seguito la valutazione dei rischi riferiti all'interferenza tra le attività che possono essere presenti nell'ambiente di lavoro nel quale è chiamata ad operare la ditta appaltatrice.

Sono inoltre descritte le relative misure di prevenzione adottate:

Attività	Rischio	Misure di prevenzione	Costi sicurezza
Manutenzione ordinaria e straordinaria	Possibili urti, scivolamenti, inciampi, esposizione a rumori e polveri	Effettuare le operazioni nei giorni ed orari di chiusura del nido o, comunque, in assenza totale di persone nei locali in cui si effettua l'intervento.	Nulli
Attività svolta da personale del committente presente in ambienti diversi della stessa struttura	Possibili urti, e inciampi.	Le attività del personale comunale – peraltro assimilabili a quelle del personale dell'impresa - saranno svolte in locali ed in zone non destinate allo svolgimento del servizio	Nulli
Consegna pasti e trasporto degli stessi alla sede di consumo	Possibili urti e investimenti	Nell'ingresso e nelle pertinenze dell'asilo nido circolare a passo d'uomo; parcheggiare i veicoli nello spazio previsto; la consegna deve avvenire negli orari stabiliti comunque diversi da quelli di l'accesso e di uscita dei bambini; all'interno dei locali il personale della ditta fornitrice deve essere accompagnato da un referente del nido; stabilire percorsi protetti; prestare attenzione nella movimentazione dei pasti durante la consegna.	Nulli

Prescrizioni

In applicazione dell'art. 18 del D.lgs. 81/08, ogni lavoratore dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia contenente le sue generalità e l'indicazione del datore di lavoro. Nei luoghi di lavoro è vietato fumare, portare e utilizzare attrezzature e sostanze non espressamente autorizzate dal referente della sede ove si svolge il lavoro.

Valutazione dei costi della sicurezza

Dall'analisi del documento unico di valutazione dei rischi e delle misure da adottare per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze, non si rilevano costi aggiuntivi per l'eliminazione dei rischi da interferenza.

Per i costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascuna impresa, resta immutato l'obbligo per la stessa di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi. I suddetti costi sono a carico dell'impresa, la quale deve dimostrare, in sede di verifica dell'anomalia delle offerte, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzi o dal mercato.

MISURE GENERALI DI COORDINAMENTO E DI SICUREZZA

Valgono le seguenti prescrizioni nell'ambito dell'edificio scolastico ove viene espletato il servizio nido/micronido gestione dell'Asilo Nido Basile:

- Divieto di utilizzo di macchinari attrezzature o impianti, se non espressamente autorizzato nel capitolato o in altro atto;
- Divieto di accedere ai locali o a zone diverse da quelle interessate dal servizio se non espressamente autorizzati dal dirigente del Servizio di riferimento;
- Divieto di ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali, macchine ed attrezzature di qualsiasi natura;
- Divieto di rimuovere o manomettere in alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o protezione installati su impianti, macchine o attrezzature, se non strettamente necessario per l'esecuzione del lavoro, nel qual caso devono essere adottate misure di sicurezza alternative a cura dell'impresa aggiudicataria;
- Divieto per il personale dell'impresa aggiudicataria di compiere di propria iniziativa manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possano compromettere la sicurezza di altre persone;
- Obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche contenute nei cartelli indicatori e negli avvisi presenti;
- Obbligo di informare/richiedere l'intervento del dirigente del Servizio di riferimento in caso di anomalie riscontrate nell'ambiente di lavoro e prima di procedere con interventi in luoghi con presenza di rischi;
- Obbligo di segnalare immediatamente eventuali deficienze di dispositivi di sicurezza.



Municipalità 9



Il presente DUVRI è comunque suscettibile di eventuale integrazione per sopravvenuta valutazione di nuovi e non prevedibili rischi interferenziali nel corso dello svolgimento del servizio nido/micronido “Gestione di Asilo Nido a titolarità pubblica a mezzo privati” nella Municipalità 9.

MUNICIPALITÀ 9

**APPALTO SERVIZIO NIDO/MICRONIDO
“Gestione di Asilo Nido a titolarità pubblica a mezzo privati”**

D.U.V.R.I.

**Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze
(Ai sensi dell’art. 26 D.lgs. 81/08 s.m.i.)**

PRELIMINARE

**OGGETTO: Servizio nido/micronido
“Gestione di Asilo Nido a titolarità pubblica a mezzo privati”**

ALLEGATO AL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

INDICE

- **QUADRO LEGISLATIVO**
- **DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' APPALTATA**
- **DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PRESTATO**
- **SCOPO**
- **DEFINIZIONI**
- **AGGIORNAMENTO DEL DUVRI**
- **VALUTAZIONE DEI RISCHI AFFERENTI INTERFERENZA TRA ATTIVITA' E MISURE DI PREVENZIONE**
- **PRESCRIZIONI**
- **VALUTAZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA**
- **MISURE GENERALI DI COORDINAMENTO E SICUREZZA**

DATI GENERALI DEL COMMITTENTE

Committente:	
Sede legale:	
Sede di riferimento:	
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione	
Sede interessata dal servizio	
Direttore della Municipalità:	
Dirigente di riferimento:	

DATI GENERALI DITTA APPALTATRICE

Società:	
Sede legale:	
Sede stabilimento:	
Attività svolta:	
Rappresentante legale:	
Datore di lavoro:	
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione:	

Quadro legislativo

Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 (ex legge 3 agosto 2007 n. 123).

Art. 26 Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

... omissis...

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi, e forniture. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

□ **Descrizione dell'attività appaltata**

L'appalto ha per oggetto il servizio nido/micronido "Gestione di Asilo Nido a titolarità pubblica a mezzo privati" prolungamento orario e estensione del servizio per il mese di luglio 2024 nelle strutture Nosengo e Torricelli della Municipalità 9.

□ **Descrizione del servizio prestato**

Il servizio oggetto del presente capitolato riguarda la gestione, a mezzo affidamento di appalto di servizio per il prolungamento dell'orario e per l'estensione del servizio nel mese di Luglio 2024 presso il nido/micro:

- e) Torricelli, via Torricelli, 50 per complessivi 30 posti bambini/bambine fascia di età 0/36 mesi;

Il servizio è previsto per il prolungamento nel periodo gennaio/giugno 2024, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, per tre ore al giorno, dalle ore 15,00 alle ore 18,00, comprendenti un'ora di compresenza, dalle 15,00 alle ore 16,00, con il personale comunale e 2 ore, dalle ore 16,00 alle 18,00, di estensione dell'orario di apertura degli asili e inoltre è prevista l'apertura per il sabato dalle ore 8.00 alle 12.00 per un totale di 19 ore settimanali. Il Servizio avrà un'estensione per il mese di Luglio 2024 coinvolgerà 30 bambini(30 bambini per l'Asilo Nido Torricelli e 30 bambini per il l'Asilo Nido Nosengo) di età compresa tra 0 e 36 mesi (lattanti, divezzi e semidivezzi) nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 16.00, secondo un calendario da definirsi.

Secondo quanto previsto dall'art.10 del Regolamento del Comune di Napoli per la gestione dei nidi di infanzia, sulla base delle necessità degli utenti, è previsto anche l'orario antimeridiano dalle ore 8,00 alle 13,00.

L'amministrazione appaltante si riserva la possibilità di variare in corso di contratto le fasce orarie giornaliere del servizio affidato in appalto qualora se ne presenti la necessità. Le ore di servizio complessive nel periodo di affidamento saranno determinate per effetto del calendario e dell'orario di funzionamento.

Il servizio si svolgerà nella struttura comunale "Torricelli" ubicata in Via Torricelli, 50 di competenza della Municipalità 9.

L'appalto comprende l'organizzazione, il coordinamento e lo svolgimento del servizio sulla base di un progetto pedagogico elaborato dall'impresa, che preveda attività educative, ludiche e di socializzazione, la cura e l'igiene personale del bambino, la fornitura e somministrazione dei pasti, il servizio di igiene, riordino e pulizia dei locali.

□ **Scopo**

Scopo del presente documento è quello di:

- Promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra Committente e Società Appaltatrice attraverso l'elaborazione del Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze indicando le misure necessarie per gestire i relativi rischi;

- Fornire alle imprese appaltatrici e/o lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi esistenti negli ambienti in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza in relazione alla propria attività affinché ne informino adeguatamente i propri lavoratori;

- Indicare i costi relativi alla sicurezza al fine di riportarli sui documenti contrattuali così come stabilito dalla richiamata legge.

Definizione

Committente:

Trattasi dell'ente che commissiona il lavoro o l'appalto. Nel caso specifico: COMUNE DI NAPOLI - Municipalità 9

Appaltatrice/Appaltatore/Fornitore:

E' la ditta che riceve l'incarico o l'appalto per l'esecuzione di una attività la fornitura di una merce o di un servizio.

Interferenza:

Circostanza che contempla l'ipotesi di un contatto rischioso tra il personale della Committente e quello dell'Appaltatrice o tra il personale di imprese diverse che operano contemporaneamente nella stessa area aziendale con contratti indipendenti. Fra le situazioni rischiose vengono indicati i rischi.

Costi della sicurezza:

Sono i costi derivanti da oneri oppure dall'impiego di risorse della Committente per garantire le condizioni di sicurezza nell'esecuzione dei lavori. Tali costi devono essere valutati dalla Committente ed indicati nel contratto. In generale rientrano nei costi della sicurezza tutte quelle spese che il Committente prevede di sostenere "in più rispetto a quanto ha già a disposizione" per garantire la sicurezza dei lavori da rischi interferenziali.

Aggiornamento del DUVRI

Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) è stato redatto in applicazione dell'art. 26 dal D.Lgs. N°81 del 9 Aprile 2008, e costituisce parte integrante del Capitolato Speciale d'Appalto per il servizio nido/micronido "Gestione di Asilo Nido a titolarità pubblica a mezzo privati" nella Municipalità 9.

Il presente documento (DUVRI) riguarda esclusivamente i rischi residui dovuti alle interferenze, pertanto le prescrizioni previste nel presente Documento non si estendono ai rischi specifici cui è soggetta l'Impresa Aggiudicataria che effettuerà il servizio in oggetto.

Il DUVRI è da considerarsi un documento "dinamico", pertanto dovrà essere necessariamente aggiornato dopo l'aggiudicazione della gara quando si sarà in grado di conoscere l'organizzazione del lavoro della ditta aggiudicataria. Copia della suddetta versione del DUVRI - riportante i dati del committente e della ditta appaltatrice - verrà allegata al contratto che sarà stipulato con la ditta appaltatrice. Ulteriori aggiornamenti del DUVRI potrebbero rendersi necessari al mutare delle situazioni originarie, quali ulteriori forniture e pose in opera nonché in caso di modifiche di tipo tecnico, logistico organizzativo che si rendessero necessarie nel corso dell'esecuzione delle attività previste.

Valutazione dei rischi afferenti l'interferenza tra attività e misure di prevenzione

Il servizio sarà gestito esclusivamente dal personale dell'Impresa presso la struttura dell'asilo nido Torricelli in viale Traiano, 92. Il servizio sarà, comunque, effettuato in spazi appositamente creati e distinti da quelli adibiti rispettivamente a scuola dell'infanzia. Pertanto, i rischi derivanti da interferenze sono minimi e residuali riguardando solo le possibili interferenze che potrebbero, comunque, verificarsi per effetto dell'attività svolta da personale del committente, presente in ambienti diversi della stessa struttura, e delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria cedenti a carico del Comune, tra il personale della ditta appaltatrice e quello dell'impresa che effettua le attività di manutenzione. Per quanto riguarda la fornitura dei pasti - a carico della ditta appaltatrice - i rischi potenziali da interferenza sono riconducibili alla sola consegna e trasporto degli stessi alla sede di consumo da parte della ditta fornitrice.

Si riporta di seguito la valutazione dei rischi riferiti all'interferenza tra le attività che possono essere presenti nell'ambiente di lavoro nel quale è chiamata ad operare la ditta appaltatrice.

Sono inoltre descritte le relative misure di prevenzione adottate:

Attività	Rischio	Misure di prevenzione	Costi sicurezza
Manutenzione ordinaria e straordinaria	Possibili urti, scivolamenti, inciampi, esposizione a rumori e polveri	Effettuare le operazioni nei giorni ed orari di chiusura del nido o, comunque, in assenza totale di persone nei locali in cui si effettua l'intervento.	Nulli
Attività svolta da personale del committente presente in ambienti diversi della stessa struttura	Possibili urti, e inciampi.	Le attività del personale comunale – peraltro assimilabili a quelle del personale dell'impresa - saranno svolte in locali ed in zone non destinate allo svolgimento del servizio	Nulli
Consegna pasti e trasporto degli stessi alla sede di consumo	Possibili urti e investimenti	Nell'ingresso e nelle pertinenze dell'asilo nido circolare a passo d'uomo; parcheggiare i veicoli nello spazio previsto; la consegna deve avvenire negli orari stabiliti comunque diversi da quelli di l'accesso e di uscita dei bambini; all'interno dei locali il personale della ditta fornitrice deve essere accompagnato da un referente del nido; stabilire percorsi protetti; prestare attenzione nella movimentazione dei pasti durante la consegna.	Nulli

Prescrizioni

In applicazione dell'art. 18 del D.lgs. 81/08, ogni lavoratore dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia contenente le sue generalità e l'indicazione del datore di lavoro. Nei luoghi di lavoro è vietato fumare, portare e utilizzare attrezzature e sostanze non espressamente autorizzate dal referente della sede ove si svolge il lavoro.

Valutazione dei costi della sicurezza

Dall'analisi del documento unico di valutazione dei rischi e delle misure da adottare per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze, non si rilevano costi aggiuntivi per l'eliminazione dei rischi da interferenza.

Per i costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascuna impresa, resta immutato l'obbligo per la stessa di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi. I suddetti costi sono a carico dell'impresa, la quale deve dimostrare, in sede di verifica dell'anomalia delle offerte, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzi o dal mercato.

MISURE GENERALI DI COORDINAMENTO E DI SICUREZZA

Valgono le seguenti prescrizioni nell'ambito dell'edificio scolastico ove viene espletato il servizio nido/micronido gestione dell'Asilo Nido Basile:

- Divieto di utilizzo di macchinari attrezzature o impianti, se non espressamente autorizzato nel capitolato o in altro atto;
- Divieto di accedere ai locali o a zone diverse da quelle interessate dal servizio se non espressamente autorizzati dal dirigente del Servizio di riferimento;
- Divieto di ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali, macchine ed attrezzature di qualsiasi natura;
- Divieto di rimuovere o manomettere in alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o protezione installati su impianti, macchine o attrezzature, se non strettamente necessario per l'esecuzione del lavoro, nel qual caso devono essere adottate misure di sicurezza alternative a cura dell'impresa aggiudicataria;
- Divieto per il personale dell'impresa aggiudicataria di compiere di propria iniziativa manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possano compromettere la sicurezza di altre persone;
- Obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche contenute nei cartelli indicatori e negli avvisi presenti;
- Obbligo di informare/richiedere l'intervento del dirigente del Servizio di riferimento in caso di anomalie riscontrate nell'ambiente di lavoro e prima di procedere con interventi in luoghi con presenza di rischi;
- Obbligo di segnalare immediatamente eventuali deficienze di dispositivi di sicurezza.



Municipalità 9



Il presente DUVRI è comunque suscettibile di eventuale integrazione per sopravvenuta valutazione di nuovi e non prevedibili rischi interferenziali nel corso dello svolgimento del servizio nido/micronido “Gestione di Asilo Nido a titolarità pubblica a mezzo privati” nella Municipalità 9.